

“DL Liquidità” - D.L. 8 aprile 2020 Art. 13 co.1 lettera “m”: **finanziamenti fino a € 25.000**

COME ACCEDERE AI FINANZIAMENTI BANCARI PER LIQUIDITA'

di importo FINO A 25mila euro

GARANTITI AL 100% DAL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

L'urgenza è massima, la necessità di *liquidità* è altissima e diffusa, ma la **concreta applicazione** delle misure previste dal DL-Liquidità non è immediata e non è prevista alcuna forma di automatismo

Premesse:

- l'accesso alla misura straordinaria di finanziamento non è automatico
- le Banche non sono tenute ad erogare il finanziamento
- oggi come oggi i nuovi *Processi e Prodotti* bancari non sono tutti pronti
- è opportuno *preparare* adeguatamente I DATI AZIENDALI minimi
- il Fondo Centrale di Garanzia - gestito da MCC - attiva dal 17 aprile la procedura di inserimento, da parte delle Banche, delle richieste di garanzia pubblica (FCD) sui finanziamenti fino a 25 mila euro

La misura:

Il “DL Liquidità” - all’Art. 13 co.1 lettera m) - prevede la concessione di una **garanzia pubblica par al 100%** di **nuovi finanziamenti bancari** che presentino le seguenti caratteristiche:

Richiedenti: Micro e PMI (inclusi Professionisti e Lavoratori autonomi dotati di partita iva) **la cui attività sia stata colpita dall'emergenza da Covid-19;**

Durata dell'operazione finanziaria: DURATA complessiva **massima di 72 mesi** (=6 anni, per vincoli UE), comprensiva di PREMMORTAMENTO **minimo (obbligatorio) di 24 mesi**, operazione dotata di un *piano di ammortamento*.

Importo: **MASSIMO di € 25.000,00 e comunque** non superiore al 25% dei *RICAVI** del soggetto beneficiario;

***Ricavi:** devono essere presi (e documentati) dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata (quindi gli ultimi documenti “ufficiali” **disponibili alla data della domanda di garanzia** di cui all'Allegato 4-bis che vedremo più sotto);

***Eccezione:** per i soli soggetti beneficiari *costituiti dopo il 1° gennaio 2019* è necessario presentare un'**autocertificazione** ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28/12/2002, n. 455 o idonea documentazione (ad esempio la *Dichiarazione annuale IVA*) comprovante l'ammontare di tali ricavi.

Modalità di intervento del FCG: l'intervento del Fondo Centrale di Garanzia è concesso:

- ✓ automaticamente
- ✓ gratuitamente
- ✓ e senza valutazione del Fondo stesso (ma non necessariamente della Banca o del Soggetto Finanziatore).

Trasmissione alla banca

Per la **Trasmissione alla banca** sono possibili modalità alternative (dipendono anche da istituto a istituto):

- I. attraverso **Posta Elettronica Certificata (PEC)** con Moduli di Richiesta finanziamento e Modulo di Richiesta di Garanzia (Allegato 4-bis) firmati, anche in modalità di firma digitale, dal **Titolare/Legale Rappresentante**;
- II. attraverso posta elettronica non certificata -**in modalità semplificata prevista dall'Art. 4 del DL Liquidità** - da una **Mail Personale** con Moduli di Richiesta finanziamento e Modulo di Richiesta di Garanzia (Allegato 4-bis) accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e con chiaro riferimento al contratto/rapporto in attivazione;
- III. con altra modalità **condivisa** con la stessa banca.

Compilazione del modulo di garanzia

Per la **compilazione del modulo di garanzia** servono:

- i **dati anagrafici** del *Titolare* o del *Legale Rappresentante* (che sottoscriverà il modulo) dell'impresa
- i **dati principali dell'impresa**, tra i quali segnaliamo:
 - **Denominazione/Ragione sociale** dell'impresa
 - **Codice fiscale**
 - **Data di costituzione** (per le Società) / di **fondazione** o di **avvio attività** (per le Ditte individuali)
 - Indirizzo completo della **Sede Legale**
 - **Descrizione Attività economica esercitata**
 - **Codice di classificazione ATECO 2007** dell'attività economica esercitata
-Sono tutti dati aziendali desumibili da una VISURA CAMERALE ordinaria-
- la **finalità** per la quale è chiesto il finanziamento (es. *copertura costi di struttura, sostegno del capitale circolante, o semplicemente liquidità aziendale*).

Allegato 4 - bis –Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell'art. 13 del DL Liquidità – Pagina 3 di 8

scheda 1 (2/3)
11. di prendere atto che, in caso di concessione dell'intervento, il nome dell'impresa, i relativi dati fiscali, e l'importo della garanzia concessa saranno resi pubblici sul sito www.fondidigaranzia.it ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi dell'art. 11 del DLgs 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni;
12. che l'operazione finanziaria sopra indicata è richiesta/concessa in relazione alla seguente attività economica esercitata: (inserire codice di classificazione ATECO 2007)
13. che l'operazione finanziaria sopra indicata è stata richiesta/concessa per le seguenti finalità:
14. che l'attività d'impresa del soggetto beneficiario finale è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19
15. che nell'ultimo esercizio contabile, riferito all'anno, ha registrato ricavi (*) pari ad euro come risultante da: <input type="checkbox"/> ultimo bilancio depositato <input type="checkbox"/> ultima dichiarazione fiscale presentata

Una **nota particolare sui contributi ricevuti** dall'impresa richiedente, di cui al **Punto 17)** della **Scheda 1**:

16. che la garanzia del Fondo viene richiesta ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dagli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)” delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni);
17. di aver già beneficiato dei sottoelencati aiuti “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)” delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni):

(Inserire solo gli aiuti ottenuti diversi da quelli concessi dal Fondo di garanzia)

Amministrazione concedente	Importo agevolazione in euro																				
	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																				
	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																				
	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																				
TOTALE	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																				

- ✓ **NON** si tratta dei contributi ricevuti in regime *de minimis*,
- ✓ **MA** di “*Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali* (punto 3.1)” attivati nell’ambito del Quadro temporaneo (**Temporary Framework**) per le misure di **Aiuto di Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza COVID-19** (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni);
- ✓ devono essere indicate le eventuali risorse in detto *regime di aiuto speciale per il 2020* solo se si è **ricevuto il provvedimento di concessione** dell’agevolazione e non vanno invece indicati gli aiuti per i quali è stata semplicemente presentata la domanda.
- ✓ **NON** devono essere indicati eventuali agevolazioni relative **ad altre garanzie ottenute dal Fondo di Garanzia PMI**.

Procedura bancaria

Una volta **acquisiti i documenti** la banca può procedere a **inserire richiesta ed informazioni sul Portale del Fondo di Garanzia**.

Il Fondo di Garanzia darà riscontro della presa in carico della pratica e darà certezza circa la assenza di una **duplice richiesta** da parte di una medesima impresa a valere sulla stessa *misura* dei 25mila euro.

La banca **potrebbe** quindi - ai sensi della norma contenuta nell’Art. 13 co. 1 lett. “m” del D.L. 23/2020 - procedere all’erogazione del finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo *senza* attendere l’ammissione della domanda al Fondo di garanzia PMI: il soggetto finanziatore **dovrebbe procedere alla semplice verifica formale del possesso dei requisiti**, senza attendere l’esito definitivo di istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo (MCC-Mediocredito Centrale); **è lecito, tuttavia, attendersi procedure differenti da banca a banca sulla** procedura di completamento dell’iter istruttorio e di erogazione.

Il **Tasso di interesse** sull’operazione, derivante da calcolo alquanto complesso, sarà compreso **tra 1,20% e 2%**.

Attraverso il **Portale del Fondo** (se l’impresa accede per la prima volta, le credenziali di accesso saranno inviate all’indirizzo mail indicato nell’Allegato 4-bis) l’impresa può **monitorare** lo stato di lavorazione delle richieste di garanzia richieste.

Precisazioni varie

Nota bene:

tra i **dati aziendali necessari** consigliamo di preparare anche:

- ✓ dati utili per il **calcolo dei parametri dimensionali dell'impresa**
 - N.° di Occupati, in termini di ULA,
 - Fatturato;
 - Totale Attivo di bilancio, dato può essere non inserito qualora i dati relativi agli occupati e al fatturato siano sufficienti a determinare la dimensione dell'impresa;
- ✓ dati utili per il calcolo dei parametri (eventuali) di **Gruppo dell'impresa** (una impresa autonoma non è più tale in presenza di imprese associate o collegate);
- ✓ Indirizzo **E-mail aziendale**, per le comunicazioni future del FCG.
- ✓ Indirizzo **E-mail personale** - per la sola clientela "Retail" (*microimprese fino a 9 addetti e € 2/MLN di Fatturato, Ditte Individuali, Professionisti, Lavoratori autonomi*) nel caso non si disponga della firma digitale o dei mezzi informatici per stampare i documenti, sottoscriverli e scansarli) avvalendosi quindi delle previsioni di cui all'Art. 4 del D.L. 23/2020 in tema di *semplificazione* per la sottoscrizione di contratti bancari.

Nota bene:

il limite di **€ 25.000** fa riferimento all'ammontare *complessivo* che può ricevere un singolo soggetto beneficiario finale ai sensi della *lettera m)*, comma 1, articolo 13 del DL Liquidità.

Quindi nel computo dei 25.000 euro devono essere **considerati anche tutti gli altri** finanziamenti ottenuti sulla medesima *misura* (lettera m).

Potranno essere richiesti **anche più** finanziamenti, anche **presso più istituti**, ma fino al limite complessivo dei 25.000 euro *per beneficiario* e fermo restando il rispetto del vincolo del 25% dei ricavi.

Nota bene:

la durata del finanziamento può arrivare fino a 72 mesi (*fino a = durata massima*), con condizione che il rimborso della quota capitale non inizi prima di 24 mesi dalla data di erogazione (*preammortamento minimo*).

Nota bene:

si ha un **nuovo finanziamento** quando, ad esito della concessione di finanziamento coperto da garanzia, l'**ammontare complessivo delle esposizioni** del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato **risulta superiore** all'ammontare di esposizioni *detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto* - cioè il 09.04.2020 - corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato.

Nota bene:

le principali funzioni della **procedura on line** sono descritte nella [Guida per le imprese all'utilizzo del Portale FdG](#).

